



COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

(Art. 147 e seg. TUEL - D.L. 174/2012)

Art. 1- Riferimenti e oggetto

Art. 2 - Sistema integrato dei controlli interni

Art. 3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4 - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Art. 5 - Caratteri generali ed organizzazione del controllo successivo

Art. 6 - Risultati del controllo successivo

Art. 7 - Controllo di gestione.

Art. 8 - Controllo strategico.

Art. 9 - Fasi del Controllo strategico.

Art. 10 - Controllo degli equilibri finanziari.

Art. 11 - Controllo sulle società partecipate.

Art. 12 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Art. 13 - La Conferenza Dei Servizi Sui Controlli Interni. Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Utilizzo delle relazioni sui controlli

Art. 16 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1- Riferimenti e oggetto

Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni ai sensi dell'art. 147 e ss. del TUEL e del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in legge n. 213 del 7/12/2012.

Art. 2 - Sistema integrato dei controlli interni

Il Sistema dei Controlli Interni del Comune di Taranto è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Esso è applicato con il coinvolgimento dei Dirigenti e del personale tutto ed è strutturato come segue:

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire, sia nella fase preventiva di formazione e sia nella fase successiva, la regolarità tecnica e contabile degli atti;

2. controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;

3. controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

4. controllo degli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;

5. controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio del Comune;

6. controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni.

Art.3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i dirigenti sono responsabili in via esclusiva, con la sottoscrizione dell'atto, della legittimità, della regolarità e della correttezza dei provvedimenti adottati, nonché, per quanto riguarda le proposte deliberative, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto ed acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

4. Il Segretario Generale contribuisce ad assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente. A tal fine, direttamente o per il tramite degli uffici dell'Ente svolge un esame preventivo delle proposte di delibera di consiglio e di giunta e dei decreti sindacali.

Art. 4 - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi; indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento delle procedure.

Art . 5 - Caratteri generali ed organizzazione del controllo successivo¹

Il Nucleo di Controllo Interno Unificato svolge il controllo successivo, a campione, sui provvedimenti dirigenziali, nonché sugli atti presupposti qualora emerga la necessità di verificare la correttezza del relativo procedimento; sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Sono sottoposti al controllo successivo del 10% degli atti adottati da ciascuna Direzione e dal Sindaco, scelti secondo una tecnica di campionamento di tipo casuale, mediante strumenti informatici, così suddivisa:

3% atti d'impegno

3% atti di liquidazione

3% altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, ordinanze ecc.) e contratti stipulati mediante scrittura privata (con esclusione di quelli in forma pubblica- amministrativa rogati direttamente dal Segretario comunale).

1% provvedimenti sindacali (con esclusione delle deliberazioni degli organi comunali che sono approvate con la partecipazione e l'assistenza del Segretario comunale).

In ogni caso, sono sottoposti a controllo :

- gli atti di aggiudicazione definitiva degli appalti d'importo superiore a 200.000 euro per forniture e servizi e a euro 500.000 per lavori

- gli atti di approvazione di graduatorie concorsuali;

- gli atti di concessione di benefici e sussidi d'importo superiore a 1.000,00 euro.

- gli atti di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, Codice dei contratti, nella misura del 30% per ciascuna Direzione¹;

-gli atti di concessione e/o locazione di beni patrimoniali e demaniali nella misura del 10%.

¹ (parte introdotta con la DCC n. 240 del 30/11/015).

Art. 6 - Risultati del controllo successivo *

I controlli di regolarità amministrativa sono svolti nel rispetto dell'autonomia dei Dirigenti attori e hanno valenza collaborativa e non sanzionatoria.

Il Nucleo di Controllo Interno Unificato, qualora abbia riscontrato irregolarità, ne dà tempestiva informazione:

- al Dirigente ed al responsabile di procedimento, ai fini dell'eventuale riesame dell'atto e/o della ridefinizione delle procedure applicate;
- al Sindaco, se opportuno, ai fini dell'adozione di ogni necessaria decisione a salvaguardia degli interessi dell'Ente;
- all'OIV per quanto di competenza.

Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse semestralmente, a cura del Segretario, ai Dirigenti di settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 234 D.lgs. 267/00, al Consiglio comunale per il tramite del Presidente e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

*Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 240 del 30/11/2015.

Art. 7 - Controllo di gestione.

Con riferimento al Controllo di Gestione – ai sensi dell'art. 43 del vigente Statuto Comunale – la relativa disciplina è demandata al Regolamento di Contabilità, cui si fa rinvio.

Il referto del controllo di gestione di cui all' art. 213 comma 7 lettera A del vigente Regolamento di contabilità sarà utilizzato in occasione della relazione ex art. 148 Tuel da predisporre entro il 31 marzo di ogni anno, mentre il referto del controllo di gestione di cui all' art. 213 comma 7 lettera B del vigente Regolamento di contabilità sarà utilizzato in occasione della relazione ex art. 148 Tuel da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 8 - Controllo strategico

Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione del Comune. In particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco (art. 46 comma 3 Tuel) e nella Relazione Previsionale e Programmatica (art. 170 Tuel) e negli altri atti di indirizzo politico.

Il controllo strategico ha come oggetto il supporto all'attività di pianificazione strategica, di programmazione, di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dell'efficacia sociale delle politiche adottate dagli organi politico-amministrativi.

L'attività di controllo strategico, posta sotto la direzione del segretario comunale, mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale. Attraverso il controllo sistematico del processo attuativo degli obiettivi si verifica, in corso di attuazione, come le scelte strategiche definite

dall'Amministrazione vengono realizzate, con lo scopo di avvicinarsi sempre di più alla meta ideale delineata nel progetto definito dalla stessa Amministrazione.

Art. 9 - Fasi del Controllo strategico

La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante direttiva annuale della Giunta Comunale, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e dei loro periodici adeguamenti, oltre che della Relazione Previsionale e Programmatica approvata dallo stesso Consiglio unitamente al bilancio. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, per centri di responsabilità e funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie attraverso il PEG.

I Dirigenti di Settore sono tenuti a predisporre almeno un report infrannuale (semestrale) e uno a fine esercizio finanziario di riferimento (il primo al fine di verificare lo stato di avanzamento dei singoli obiettivi e suggerire eventuali suggerimenti per il loro riorientamento) contenenti indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici inseriti nel PEG e sulla relativa utilizzazione delle risorse assegnate, tale attività di reporting è presentata all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione supporta l'Ente nella determinazione di metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e a seguito dell'esame dei report sul controllo strategico o di propria iniziativa, può, ove ritenuto necessario, ai fini di una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa:

- a) riferire al Sindaco e agli Assessori;
- b) suggerire azioni correttive.

Art. 10 - Controllo degli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'Organo di revisione. Ai sensi dell'art. 96 del vigente regolamento di contabilità, "la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio è attuata dal settore finanziario del Comune con cadenza semestrale".

Alla realizzazione di tale controllo contribuiscono inoltre:

- l'attività di controllo dei dirigenti di ciascun settore sulle attività gestionali di propria competenza;
- l'attività di controllo del segretario generale;
- l'attività di monitoraggio e controllo del nucleo indipendente di valutazione.

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è

svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Sulla scorta della verifica condotta il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 11- Controllo sulle società partecipate.

L'Ente definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società partecipata, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'Ente effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Gli Uffici e le direzioni competenti per materia e che ne sono responsabili dovranno predisporre una relazione semestrale contenente l'esito delle attività di controllo da trasmettere al Sindaco, al Segretario Generale, all'assessore Delegato, al Consiglio comunale per le conseguenti determinazioni.

Art. 12 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati direttamente dal Comune e mediante organismi gestionali esterni si realizza attraverso l'utilizzo di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari cartacei e di sondaggi attraverso il sito internet istituzionale. In ogni caso, nell'Ente occorre somministrare almeno un questionario a semestre per ciascun settore.

3. L' Ufficio Relazioni col Pubblico è tenuto a elaborare e a pubblicare sul sito internet istituzionale gli esiti delle indagini di customer satisfaction, relazionando semestralmente all'Organismo Interno di Valutazione.

4. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell'Ente e per la predisposizione, ad opera del Segretario Generale, della relazione semestrale prevista dall'art. 148 Tuel.

Art. 13 - La Conferenza dei Servizi sui Controlli Interni

Con cadenza almeno semestrale tutti i dirigenti di settore con il coordinamento del Segretario Generale partecipano ad una conferenza dei servizi sullo stato dei controlli interni, al fine di migliorare la condivisione degli strumenti adottati, verificarne i limiti e i punti di criticità e suggerire miglioramenti.

Le risultanze di tali conferenze dei servizi sono portate a conoscenza del nucleo indipendente di valutazione e del Sindaco per la promozione del miglioramento continuo dei controlli interni dell'Ente.

Art. 14 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento costituisce elemento di valutazione dei Dirigenti da parte dell'Organismo Interno di Valutazione.

In caso di assenza o inadeguatezza, del sistema dei controlli interni, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della Legge 14/01/1994 n. 20 e dai commi 5 e 5 bis dell'art. 248 del TUEL, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile o l'indennità o il compenso lorda dovuti al momento della commissione della violazione.

Art. 15 - Utilizzo delle relazioni sui controlli

Gli atti e le relazioni contenenti rilievi e/o censure degli organismi che effettuano il controllo interno ai sensi del presente regolamento e della Corte dei conti sono pubblicati nell'area *Trasparenza* del sito internet istituzionale www.comune.taranto.it.

Le relazioni e le risultanze frutto del sistema di controlli sono strumento utile a disposizione del Responsabile Anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 al fine di attuare il Piano di prevenzione della corruzione.

Art. 16 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

1. Ai fini del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 148 TUEL il Comune tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno.

2. Il Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, trasmette semestralmente (entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno)² alla competente sezione regionale della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato nell'Ente, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti.

3. La relazione è altresì trasmessa al Presidente del Consiglio.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili, fermo restando la prevalenza *ratione materiae* del regolamento di contabilità per quanto ivi espressamente previsto in tema di controllo sugli equilibri finanziari.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli ingenti nelle specifiche materie.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione ed è trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Prefetto e viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Taranto.

² (v. tuttavia, art. 148, comma 1, TUEL : . *Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolare delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. comma 1, sostituito dall'art. 33, comma 1, legge n. 116 del 2014*)